

TESTO UNICO: LE OCCASIONI PERDUTE?

di Norberto Ferigato
RSPP e Consulente.

Per chi opera quotidianamente nella sicurezza, fa una certa impressione leggere nella relazione di accompagnamento al T.U. che tra i “*criteri direttivi*” sia stato seguito il seguente:

“*a) riordino, coordinamento, **armonizzazione e semplificazione** delle disposizioni vigenti per l’adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia.*”

Tuttavia la struttura del T.U. sembra invece essere redatta per dover subire continue modifiche (come già avvenuto per il D.Lgs 626/94) all’emanazione di nuove Direttive Comunitarie. Sicuramente il T.U., nella stesura attuale, è ben lontano dal raggiungere gli obbiettivi prefissati e la composizione medesima non assomiglia, per semplicità e sistematicità, a quella delle principali norme di riferimento Europee a cui il legislatore dice di ispirarsi e volersi attenere.

Ma il T.U. dovrebbe essere soprattutto una occasione per risolvere quelle situazioni ancor oggi nebulose o scarsamente efficaci che rendono vane molte disposizioni normative. Pertanto questo intervento vuole porre l’accento su alcune di queste, ovvero:

- Altri attori della Prevenzione
- Prevenzione Incendi
- Verifiche obbligatorie a macchine ed attrezzature
- Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE).

Altri attori della Prevenzione

Occorre ricordare che il caratteristico tessuto industriale italiano, fatto soprattutto di piccole imprese (su 1.100.000 di imprese operanti in Italia, l’87% occupa meno di 10 dipendenti) da sempre ha dovuto ricorrere a figure specialistiche esterne per lo svolgimento di quelle attività che altrimenti non avrebbero trovato riferimento nell’ambito delle risorse disponibili internamente, ad esempio, si pensi alla figura del Commercialista o del Consulente del Lavoro.

In particolare nell’ambito della sicurezza si sono sviluppate figure quali quelle del: *Consulente/Esperto della Sicurezza, Psicologo del lavoro, Ergonomo, Tecnico in Acustica, Formatore, ecc.* Questi nuovi soggetti erano stati impostati dai disegni di legge Smuraglia e Bastianoni, ma omessi dal T.U.

Appare questa una dimenticanza grave perché lascia il Datore di Lavoro delle aziende, a cui viene data facoltà di divenire il principale referente della sicurezza in azienda nella maggioranza dei casi, elevando a 50 il numero di dipendenti in cui egli potrà autonomarsi RSPP; in balia di un mercato consulenziale, di cui non potrà farne a meno, privo di regole chiare (quali: requisiti minimi, competenze, esperienza, ecc.) al fine di avere garanzie effettive sulla perizia professionale di questi soggetti.

Non si trascuri poi il fatto che il D.Lgs 195/03 si riferisce ai soli requisiti minimi per lo svolgimento degli RSPP (non anche Datori di Lavoro), mentre non è sistematico che i soggetti sopra elencati assumano necessariamente le mansioni di RSPP per le aziende assistite.

Un buon esempio alla soluzione di questo problema proviene dalla provincia autonoma di Bolzano che, mediante la legge provinciale 27 ottobre 1988 n. 41, ha istituito la figura dell’ESPERTO DELLA SICUREZZA il quale deve essere in possesso di una determinata formazione di tipo tecnologico e di altri requisiti per potervi accedere.

Prevenzione Incendi

L'evoluzione delle procedure di prevenzione incendi ha inizio negli anni '60. Già a partire dal 1955 con il DPR 547, esistono diversi atti regolamentari che impongono il rispetto di misure di sicurezza specifiche, la cui inosservanza, tra l'altro, è sanzionata penalmente. Successivamente la legge 966/65 istituì il certificato di p. incendi, seguita dal DPR 577/82, che ha introdotto l'obbligo di chiedere l'esame del progetto delle attività soggette ai controlli di p. incendi. Con il tempo questi aspetti sono divenuti sempre più importanti, e, a seguito della legge 818/84, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno iniziato ad accumulare ritardi divenuti, in alcuni casi, considerevoli. Infatti tali procedure, per quanto recentemente semplificate, richiedono l'impegno di ingenti risorse umane oberando le strutture dei Vigili del Fuoco.

IL T.U., dopo un provvidenziale intervento di correzione proprio del C.N.V.V.F., (nelle bozze preliminari era stato semplicemente abrogato il D.M. 10/03/98!) sembra voler proseguire in questa ottica, mentre era stato auspicato da molti esperti del settore, che la pratica e il collaudo fossero eseguiti dai professionisti abilitati (L. 818/84) liberando risorse ai VVF per esplicitare una maggiore azione di vigilanza delle attività soggette e di accertamento delle competenze dei tecnici autorizzati. Anche in questo caso sarebbe augurabile l'introduzione per i professionisti abilitati di un regime di aggiornamenti e crediti formativi obbligatori visto il continuo evolversi della materia.

Inoltre l'attuale testo presente all'art. 20 del T.U. lascia intendere che vi saranno ulteriori modifiche agli attuali iter di prevenzione, infatti dice: *“3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti ad individuare ...”*

Di questo non si riesce a capirne l'esigenza essendo già in vigore il D.M. 10/03/98.

Nell'ultimo comma del medesimo articolo, poi si afferma un enigmatico: *“La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al comma 6 (con pericoli specifici di incendio), è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per le Attività Produttive”*.

In definitiva se il T.U. si proponeva per una *“semplificazione delle disposizioni vigenti”* qui sembra invece far proliferare una serie di nuove normative, i cui tempi di legiferazione sicuramente non saranno brevi, lasciando nuovamente il settore e le aziende nell'incertezza. Si richiama infine all'attenzione che **con l'abrogazione** del corpo legislativo previgente **verranno anche a decadere le verifiche periodiche obbligatorie** dei mezzi e delle attrezzature di protezione incendi.

Verifiche periodiche obbligatorie a macchine ed attrezzature

Il T.U. così come attualmente licenziato, derubrica buona parte delle normative attuali a *“buona prassi”* togliendo obbligatorietà a tutte quelle verifiche periodiche richiamate dalle stesse normative. In particolare sono da ricordare: apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200kg, scale aeree, ponti mobili sviluppabili, idroestrattori, ecc. In sostanza, un notevole parco di attrezzature installate, la cui maggioranza non rientra nella *Direttiva Macchine* (DPR 459/96) come invece sembra propendere il nuovo art 46: *“1. Le attrezzature di lavoro, definite dall'art. 45, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”*.

Il cui rispetto sembra impossibile, a meno di ingenti investimenti da parte delle aziende nella sostituzione dell'attuale parco macchine e comunque non sempre fattibile a causa delle specificità di molte attrezzature, progettate per lavorazioni talvolta uniche legate a una particolare produzione.

All'art. 47 invece troviamo un generico: “6. *Il datore di lavoro, secondo la normativa vigente (quali a questo punto se le attuali vengono abrogate?), provvede affinché le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII (D.Lgs 359/99) siano sottoposte: ... b) a verifiche periodiche, secondo quanto stabilito nell'allegato VII;*”

Pare utile qui ricordare che il D.Lgs 359/99 conteneva sì un elenco di attrezzature da sottoporre a verifica (art. 7 del D.Lgs 359/99 attualmente allegato XIV dell'ex D.Lgs 626/94) ma non stabiliva modalità e periodicità richiamando per questo invece “*il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio*” .

Sull'argomento rimane da citare, sempre dall'art 47, il comma 7, che recita: “*I risultati delle verifiche devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.*”.

Che differenza con l'attuale art. 35 comma 4-quinquies che invece recita: “*i risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima.*”!

Tutto questo con buona pace delle tanto citate norme di gestione (es.: OHSAS 18001), che richiedono invece un'accurata registrazione nel tempo delle verifiche per mantenere una traccia storica utile a comprendere l'andamento e il comportamento delle attrezzature medesime. Non si sa poi che fine faranno gli incaricati pubblici che svolgono le verifiche periodiche obbligatorie.

Di certo l'insieme si presenta come una grave lacuna. Infatti se possiamo tranquillamente soprassedere, ad esempio, sulle verifiche trimestrali obbligatorie di funi e catene (la norma UNI ISO 4309 sulle funi è sicuramente più evoluta) non altrettanto sembra così ordinario togliere le verifiche obbligatorie annuali.

Inoltre anche l'attuale situazione è negativa, purtroppo gli ispettori sono rimasti in pochi (ex ENPI) e a fatica, annualmente, riescono a svolgere verifiche sul 10-15% delle attrezzature (in particolare sui mezzi di sollevamento); lasciando i Datori di Lavoro in una situazione critica.

Correttamente il DdL dovrà tutelare sé stesso e i propri Lavoratori, attraverso verifiche interne però queste non avranno più il carattere di *ufficialità*. Ora, se il proponimento del T.U. è quello della “*semplificazione ed efficacia*” c'è da chiedersi se invece non sarebbe più valido definire dei soggetti abilitati alle verifiche come già si è introdotto per gli impianti elettrici (DPR 462/01).

Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE).

Ormai non vi è convegno, incontro o dibattito in cui non si denunci l'incompletezza dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, al pari dei Piani Operativi di Sicurezza, mettendo in dubbio addirittura la validità dei medesimi come componenti della progettazione. La compilazione di piani astrusi, anonimi, pieni di disposizioni normative ma senza istruzioni concrete sulle misure di sicurezza, provenienti dall'analisi della realtà verosimile del cantiere in esame, è a questo punto nota. Statistiche ufficiali di alcuni organi di vigilanza riferiscono poi che circa un 30% delle sanzioni elevate vengono comminate anche alle figure dei Coordinatori della sicurezza nei Cantieri. Se vi è quindi un soggetto, su cui agire, per ottenere il tanto atteso miglioramento della sicurezza nei cantieri, questi è proprio il coordinatore.

Appare allora una grave discriminante quella in cui si obbliga gli ASPP/RSPP a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale (D.Lgs 195/03) mentre **per i CSP/CSE, tenuto conto che quella dei coordinatori è una qualifica abilitante, non è prevista nessuna forma di aggiornamento.** Anche in questo caso il T.U. avrebbe dovuto essere occasione di “*innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro*”, introducendo per i professionisti abilitati un regime di aggiornamenti e crediti formativi obbligatori per il mantenimento della qualifica.